

## Oggetto: Informativa sull'obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici per i beneficiari dei bandi GAL

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.

La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 125 devono **pubblicare nei propri siti internet** o analoghi portali digitali, **entro il 30 giugno di ogni anno**, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

I soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 - che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. - devono pubblicare, nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all'art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo **2435-bis c.c.** (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo **obbligo di pubblicazione**, delle stesse informazioni e importi, **entro il 30 giugno** di ogni anno, **sui propri siti internet**, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1ºgennaio 2020, delle sanzioni. In particolare dall'1.01.2020 una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Se entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'amministrazione erogante l'ente non ha saldato la sanzione e non ha provveduto alla pubblicazione, si applica la sanzione pari alla restituzione integrale all'amministrazione erogante del beneficio ricevuto.

Si invitano pertanto i beneficiari dei bandi del GAL Valli del Canavese a provvedere agli adempimenti previsti dalla citata legge.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Giorgio Magrini

VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale

Società Consortile a responsabilità limitata

Sede Legale: Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO) Tel./Fax. 0124/310109

Email: <u>info@galvallidelcanavese.it</u> Pec: <u>galvallidelcanavese@legalmail.it</u>